

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LICCIANA E LA SOCIETA' DELLA
SALUTE DELLA LUNIGIANA PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO GIOCO
EDUCATIVO ESTIVO DI LICCIANA NARDI**

TRA

Il Comune di Licciana Nardi (di seguito anche denominato Comune), Codice Fiscale 00082800459, con sede in Licciana Nardi, rappresentato dalla Dott.ssa Anna Lia Varanini, nata a *****, Responsabile del Settore Affari generali e Servizi al Cittadino la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune, in forza dell'art. 107 comma 3 lettera c del D.Lgs. 18.10.2000 n° 267, come da Decreto del Sindaco n° 5777 del 3/8/2019;

E

La Società della Salute della Lunigiana (di seguito anche denominata SdS Lunigiana) Codice Fiscale 90009630451, con sede in Aulla (MS), Via Largo Giromini n. 2, rappresentata dalla Dott.ssa Rosanna Vallelonga, nata a *****, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in qualità di Direttore SdS e legale rappresentante della stessa;

PREMESSO CHE

il Comune ravvisa la necessità di intraprendere sul territorio azioni che prevedano lo svolgimento di attività per facilitare la partecipazione e la socializzazione dei minori e supportare le famiglie, attraverso uno spazio per favorire l'aggregazione dei minori che permetta la prevenzione di forme di disagio;

la SdS, nell'ambito del Piano Integrato di Salute anno 2020 – 2022, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29 maggio 2020 promuove, valorizza e sostiene le azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita, in particolare per le fasce più bisognose della popolazione;

ormai da anni si è consolidata in Lunigiana l'esperienza dei Centri educativi per minori, grazie ai quali è stato possibile offrire uno spazio d'incontro per bambini e giovani presenti sul territorio, nonché una risorsa e un supporto importante alle famiglie;

la SdS Lunigiana condivide la necessità di accrescere l'offerta delle suddette attività sul territorio, provvedendo ad ampliare i servizi attraverso l'apertura di una nuova sede sita nel Comune;

Visto il DPCM del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33” e in particolare: l'articolo 1, comma 1, lettera c), ai sensi del quale decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale è stata, tra l'altro, disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 30 maggio 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere;

Tutto ciò premesso, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità

Il Comune e la SdS Lunigiana intendono accrescere l'offerta dei servizi relativa ai Centri educativi per minori attraverso una nuova sede sita sul territorio comunale, al fine di creare uno spazio dedicato ai minori nell'ottica della prevenzione del disagio e del sostegno alle famiglie.

Articolo 2 - Obblighi del Comune

Il Comune ha la titolarità del Centro per il quale mette a disposizione il campo sportivo sito in via Roma a Licciana Nardi, per il quale metterà a disposizione gli arredi e l'idonea attrezzatura per la didattica per lo svolgimento delle attività.

Il Comune provvederà alla pulizia ed alla sanificazione dei locali, degli arredi e dell'attrezzatura in uso per le attività del Centro.

Per lo svolgimento delle attività del Centro il Comune rimborserà alla SdS Lunigiana un importo pari ad Euro 2.500,00.

Ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 30 maggio 2020, il Comune, quale soggetto proponente le attività ludico-ricreative, provvederà a sottoporre all'amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all'allegato 1 alla predetta ordinanza.

Articolo 3 - Obblighi della SdS

La SdS si impegna ad organizzare e promuovere le attività del Centro mediante personale opportunamente formato e dedicato, messo a disposizione dalla Cooperativa aggiudicataria dei servizi socio assistenziali, per un totale di massimo 40 ore settimanali.

La SdS svolgerà le attività previste dal presente articolo, assumendosi gli oneri del personale messo a disposizione per l'attività svolta.

La SdS si riserva la possibilità di ridefinire il numero di ore sopra indicate a seguito del cambiamento delle risorse finanziarie a disposizione e di eventuale nuova organizzazione delle attività, dandone comunicazione al Comune con congruo anticipo.

Ai sensi dell'ordinanza dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 30 maggio 2020, la Sds Lunigiana individua, la cooperativa affidataria del servizi socio - assistenziali quale soggetto che provvederà a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19, secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della predetta ordinanza.

Articolo 4 – Programmazione attività e Referenti

Il programma delle attività è concordato tra SdS Lunigiana ed il Comune.

Per l'attuazione del programma il Comune si potrà avvalere della collaborazione di Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, il cui contributo andrà a integrarsi con le attività e le progettualità previste;

Per la programmazione, attuazione e verifica delle attività oggetto della convenzione, le parti contraenti nominano i seguenti referenti:

- per il Comune è individuato come referente la dipendente Sabrina Bertoloni.
- per la SdS è individuato come referente il Coordinatore Consultorio e Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Yessica Gussoni.

Articolo 5 – Modalità di accesso

Le iscrizioni sono aperte a tutti i minori residenti nel Comune con età compresa fra i 3 e i 5 anni.

Articolo 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal giorno 1 agosto 2020 ed avrà scadenza il 28 agosto 2020. Le parti si danno reciprocamente atto che nelle more della sottoscrizione del presente accordo sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi.

Articolo 7 - Responsabilità

Il Comune è responsabile dei locali messi a disposizione, per i quali dichiara l' idoneità alla destinazione d'uso e di avere congrua copertura assicurativa.

La SdS è responsabile della cura del patrimonio mobile e del mobilio presenti nell'ambiente e della gestione delle attività, che saranno effettuate per tramite del personale della Cooperativa aggiudicataria del servizio connesso, in possesso di idonea copertura assicurativa relativa ai servizi da espletare.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Il Comune e la SdS Lunigiana assumono l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni delle quali vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

Le parti sono inoltre obbligate a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs n° 196 del 30.06.2003 e al Regolamento UE 2016/679 e loro modifiche e integrazioni.

Articolo 9 - Risoluzione

Entrambi le parti potranno recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione per iscritto alla controparte con almeno un mese di anticipo.

Articolo 10 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con oneri a carico della parte interessata.

Articolo 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento a quanto previsto nel Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Licciana Nardi
Il Responsabile del Settore Affari generali e
Servizi al Cittadino
f.to Dott.ssa Anna Lia Varanini

Per la SdS Lunigiana
Il Direttore
f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga